

FIDEM
COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE
N. 8/2026

Procedimento disciplinare n. 18/26 RG. PF. – n. 8/26 RG. TF
IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

Avv. Giovambattista Maggiorelli – Presidente

Avv. Francesco Cerotto – Vicepresidente

Avv. Vittorio Palamenghi – Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di XXXXX, il Tribunale Federale, riunito in camera di consiglio all'esito dell'udienza del 29 settembre 2026, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

La vicenda alla base del presente procedimento

Con email inviate in data 28 maggio 2026 al SEFEGUARDING e il 31 maggio 2026 alla Presidente della Federazione, la tesserata XXXXX segnalava un comportamento ritenuto inadeguato da parte del Maestro e Dirigente FIDEMS XXXXX (tess. XXXXX), chiedendo di valutarne la portata sotto il profilo deontologico.

In particolare la XXXXX rappresentava come il XXXXX, attraverso il social network Facebook, aveva pubblicato un messaggio con cui affermava testualmente: *“Riflessione...da un po’ di tempo pensavo che XXXXX fosse sulla strada per diventare cretina. Ora ne ho la certezza...”*.

La XXXXX proseguiva la segnalazione sostenendo che, pur non essendo riportato il cognome della XXXXX oggetto del commento, riteneva comunque di essere sicura che il commento fosse riferito a lei. In ogni caso, anche ove non fosse riferito a lei, il messaggio era da ritenersi a suo avviso non conforme alle regole deontologiche e offensivo nei confronti delle donne.

In data 12 e 15 giugno 2026 la XXXXX inviava una pec alla Federazione e alla Procura Federale con cui sollecitava iniziative in merito a quanto segnalato e rappresentava che dopo quel messaggio del XXXXX, erano apparsi anche commenti e like che in qualche modo rafforzavano la portata offensiva del commento originario, chiedendo un intervento.

Alle varie segnalazioni venivano allegati sia il messaggio iniziale del XXXXX, sia altri commenti successivi a tale messaggio.

Nel frattempo, la Presidente della Federazione aveva già inoltrato alla Procura Federale la prima segnalazione e la Procura aveva iscritto a ruolo il relativo procedimento disciplinare oggi a giudizio.

La Procura procedeva ad ascoltare la XXXXX la quale ribadiva quanto detto nelle segnalazioni ed aggiungeva di aver ritenuto che il post in cui veniva dato della “cretina” fosse rivolto a lei, in quanto ritenuto una risposta a un suo precedente post con il quale aveva commentato negativamente il fatto che il XXXXX avesse pubblicato un post sul quale, a dire della XXXXX, era comparso in slip.

La XXXXX precisava, inoltre, di essere stata “bloccata” sui social dal XXXXX da un paio di anni, ragione per la quale ognuno poteva leggere il post dell’altro solo se girati da terzi, come in effetti era avvenuto in occasione del post pubblicato dal XXXXX.

Nel corso dell’istruttoria veniva anche sentito il XXXXX, il quale confermava la paternità del post, precisando però che non era riferito alla XXXXX, anche perché, pur non avendo alcuna acredine nei suoi confronti, con la stessa non aveva più rapporti e l’aveva “bloccata” da tempo. Rispondendo al Procuratore che gli chiedeva il motivo per il quale l’avesse bloccata, il XXXXX rispondeva che la ragione era da individuare nel fatto che si trattava di persona con “discrete problematiche a livello psicologico” e non pertanto non aveva interesse a leggere quello che scriveva sui social.

Concludeva il XXXXX affermando che comunque il commento a lui contestato, riguardava i suoi rapporti privati e la sua vita privata e nulla aveva a che fare con l’ambito sportivo.

Il Procuratore Federale all’esito dell’istruttoria presentava atto di deferimento nei confronti del XXXXX con cui contestava la violazione:

del Regolamento di Giustizia federale (art.1), secondo cui i tesserati sono tenuti all’osservanza delle norme federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità;

dallo Statuto federale (art. 11) e del Regolamento Organico federale (art 16 lettera a) che impongono ai tesserati di esercitare la loro attività con lealtà e correttezza, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive e salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport;

del Codice etico adottato dalla Federazione (Art. 4.3) che tutela la buona reputazione e/o l’immagine della Federazione pertanto tutto coloro che agiscono in nome e per conto della Federazione e che sono alla stessa riconducibili devono agire in conformità ai principi dettati dal Codice Etico, assumendo sempre un profilo decoroso e consono alla propria figura legata alla Federazione e sono tenuti al rispetto dei doveri di correttezza e lealtà, con divieto di qualsiasi comportamento non conforme al buon costume nonché lesivo dell’immagine della Federazione e/o che possa essere lesivo dell’immagine della Federazione, anche con riguardo alla pubblicazione di immagini e/o commenti riguardanti la Federazione e tutti i suoi tesserati su qualsiasi piattaforma social (Facebook, Twitter ed Instagram),del Regolamento del Settore Tecnico Federale (art 23) per cui a tutti i tecnici è richiesto un comportamento ispirato ai principi di lealtà e correttezza sportiva, nonché al principio della massima moralità;

Il Tribunale fissava per la discussione l’udienza del 29 settembre 2026.

Con memoria difensiva il XXXXX, tramite il proprio difensore Avv. Fumia, eccepiva la nullità dell’atto di chiusura indagini, contestava la competenza di questo Tribunale e comunque chiedeva di essere assolto dagli addebiti contestati, ribadendo che si trattava di commenti riguardanti la sfera privata e non l’ambito sportivo.

All’udienza del 29.09.2026, sono comparsi l’avv. Donatello Fumia per XXXXX, anch’egli presente personalmente e per la Procura Federale il Procuratore Avv. Prof. Marco Mastracci, il quale ha chiesto il proscioglimento dell’incolpato trattandosi di un mero pensiero espresso in ambito privato e non sportivo. In subordine chiedeva di limitare la sanzione al solo ammonimento. La difesa si riportava alla memoria chiedendone l’accoglimento.

All’esito, il Tribunale si è riservato per la decisione con l’udienza che si è conclusa alle ore 15:40.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'eccezione di invalidità dell'atto di deferimento non può trovare accoglimento.

Ai sensi dell'art. 44-bis, comma 4, ultimo periodo del Regolamento di Giustizia, *“Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.”* Nel caso in esame, la Procura ha indicato precisamente i fatti accaduti, le norme violate e le fonti di prova acquisite, ritenendo di non archiviare il procedimento iscritto a ruolo.

Nel merito, sussiste la responsabilità disciplinare del tesserato XXXXX per le ragioni e nei limiti indicati di seguito.

Va detto che il fatto nella sua materialità appare ampiamente dimostrato e non contestato dalle parti, sicché la questione va affrontata in punto di diritto con particolare riferimento all'ambito privato o sportivo in cui l'espressione è stata utilizzata.

L'Ordinamento Sportivo è costituito da un sistema di norme, regolamenti, organi e soggetti che disciplinano l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività sportiva.

Esso si occupa dei più svariati aspetti che riguardano l'attività sportiva, tra i quali, per quello che qui interessa, la regolamentazione dei comportamenti di coloro che appartengono a questo mondo.

In particolare, è richiesto da parte dei tesserati un comportamento conforme ai principi di lealtà, correttezza e probità che sono richiamati anche in ordinamenti di diverse categorie professionali proprio perché la rettitudine comportamentale è principio comune ad ogni categoria sociale che abbia una sua struttura regolamentare.

Tuttavia, mentre per alcune categorie professionali (si pensi ad esempio alla categoria degli Avvocati L.247/2012 e Codice Deontologico Forense) il rispetto dei principi di correttezza, lealtà e probità è richiesto anche in ambito privato e al di fuori della sfera professionale, nell'ordinamento sportivo la condotta del soggetto corretta, leale e proba è richiesto che sia tenuta esclusivamente nei rapporti in ambito sportivo.

Il XXXXX si è difeso sostenendo appunto che il suo post, lungi dall'essere riferito alla tesserata XXXXX, sia stato pubblicato in un ambito e in un contesto squisitamente privato.

La tesi non può trovare accoglimento.

Giova sul punto richiamare innanzitutto le norme contestate con l'atto di deferimento a partire dal primo comma dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia che recita: *“Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza delle norme federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.”*

Tali principi sono anche stabiliti dall'art. 11 dello Statuto FIDESM che a sua volta richiama l'art. 6 il quale al II comma ribadisce il dovere di comportarsi secondo lealtà, correttezza e probità per la salvaguardia della “funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.”. Tale principio è peraltro richiamato negli stessi termini anche dall'art. 16 del Regolamento Organico della Federazione e dalle altre norme che, come quelle appena citate, sono state tutte contestate nell'atto di deferimento.

In sostanza dall'insieme delle norme appena citate, emerge chiaramente una volontà, da parte dell'Ordinamento Sportivo, di pretendere da tutti i tesserati e affiliati un comportamento che sia leale,

corretto e probato non solo in occasione di gare o in occasioni istituzionali, ma anche nei rapporti comunque riferibili all'ambito sportivo, proprio per favorire la funzione anche educativa dello sport.

Nel caso di specie, come sopra detto, la parola "cretina" riferita a tale XXXXX, non può con certezza essere ricondotta alla XXXXX, anche se il contesto in cui è stata pubblicata e quanto riferito dallo stesso XXXXX nel corso della sua escussione di averla bloccata sui social perché a suo dire la XXXXX avrebbe *"discrete problematiche a livello psicologico"*, lascerebbe pensare proprio che fosse riferito alla XXXXX.

Non potendo tuttavia sostenersi la sicura riferibilità a quest'ultima – anche perché la contestazione riguarda l'uso dell'espressione in sé e non nei confronti della XXXXX – rimane da chiedersi se tale espressione sia conforme a quella correttezza, lealtà e probità richiesta dalle norme sopra citate nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva.

Va pertanto analizzato il contesto e da tale analisi questo Tribunale ritiene che sia emerso un contesto riferibile all'attività sportiva.

Non è dato conoscere tutti i post pubblicati nell'occasione e l'argomento che avrebbe suscitato l'espressione utilizzata dal XXXXX.

Tuttavia dall'insieme dei post e dei commenti successivi si evince con certezza che si stesse parlando di temi legati al mondo sportivo della danza.

Il post del XXXXX, infatti, risulta commentato da XXXXX che è un'altra tesserata FIDESM la quale, redarguendo il XXXXX, ha commentato scrivendo: *"Che brutta cosa insultare una donna..."*. A tale post il XXXXX ha rincarato la dose scrivendo: *"XXXXX non si può discriminare fra uomo e donna ...se un uomo è cretino, bisogna dirglielo che è un CRETINO...se una donna è cretina bisogna dirgli che è CRETINA ...tu invece che problemi hai? Visto che ti chiami XXXXX?"*. A ciò si aggiunga il like al commento del XXXXX pubblicato da XXXXX (XXXXX probabilmente) Presidente del Comitato Regionale FIDESM del Friuli Venezia Giulia.

Appare evidente, quindi, come il contesto in cui erano stati pubblicati i commenti fosse quello della danza sportiva e non un contesto privato come sostenuto dal XXXXX. Del resto alle conversazioni e ai commenti hanno partecipato tutte persone che fanno parte di quel mondo e il tenore dei post sono tutti riferiti alla danza sportiva.

Del resto, come sopra visto, tali norme hanno anche la finalità di salvaguardare la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport. Un simile commento da parte del XXXXX (peraltro ribadito poco dopo quando altro tesserato ha fatto notare l'inopportunità di quanto scritto) che oltre ad essere un dirigente FIDESM è anche direttore della Scuola Federale, assume una portata ancora più rilevante se si considera che tali figure di sicuro riferimento per i più giovani dovrebbero essere un esempio di rettitudine comportamentale.

Va invece prosciolto dalle contestazioni di violazione dell'art. 4.3 del Codice Etico e 23 del regolamento del Settore Tecnico. Infatti non è emerso che il XXXXX abbia agito in nome e per conto della Federazione, non ricopriva cariche elettive o di nomina all'interno della stessa, né ha pubblicato immagini o commenti riguardanti la Federazione. Inoltre non risulta che abbia svolto attività quale Tecnico Federale.

Va pertanto affermata la responsabilità dell'incolpato per tutti i fatti contestati escluse le contestazioni relative agli artt. 4.3 del Codice Etico e 23 del Regolamento del Settore Tecnico per le quali va invece prosciolto.

Valutati tutti gli elementi sopra evidenziati e considerato il buon comportamento processuale anche alla luce del ridimensionamento dei fatti implicitamente contenuto nella richiesta formulata in udienza dalla Procura Federale, si ritiene congrua la sanzione dell'ammenda di euro 250,00.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, giudicando sul deferimento della Procura Federale nei confronti di XXXXX (tess. FIDESM n. XXXXX):

- dichiara il tesserato responsabile degli addebiti disciplinari ascrittigli in relazione agli artt. 1 del Regolamento di Giustizia Federale, art. 11 dello Statuto Federale, art. 16 lett. A del Regolamento Organico Federale e, per l'effetto,
- condanna il tesserato alla sanzione dell'ammenda di **€ 250,00** (duecentocinquanta/00).
- Assolve da tutti gli altri addebiti.

Così deciso in Roma, nella sede del Tribunale Federale, in data 29 settembre 2026.

Il Segretario
Dott.ssa Roberta Simeoni

Il Collegio

Avv. Giovambattista Maggiorelli – Presidente

Avv. Francesco Cerotto – Vicepresidente

Avv. Vittorio Palamenghi – Componente